

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

TRA

L'Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Paola Mannara

e

il sig. Marco Giunti, nato a Firenze il 26 marzo 1974 e residente a 50067 Troghi (FI), Loc. Colombaio 56, Codice fiscale GNTMRC74C26D612B,

PREMESSO

che le scuole dell'infanzia hanno aderito alla proposta avanzata dal sig. Giunti Marco in merito alla realizzazione di Laboratori teatrali nelle scuole dell'infanzia e primarie;
Considerato che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto;
Vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo – contabili

si conviene e si stipula quanto segue:

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno 2017;

art. 1 – TERMINOLOGIA

Ai fini di un'uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per 'Amministrazione scolastica' si intende l'I.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per 'Esperto' si intende il sig. Marco Giunti.

art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell'Amministrazione scolastica, dell'incarico di svolgere Laboratori teatrali nelle scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituto.

art. 3 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell'articolo precedente, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

L'esperto si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall'Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c.

L'esperto si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e segg.

art. 4 – RESPONSABILITA'

L'esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni di cui al presente contratto, l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso forfettario da € 4,00 a € 5,00 per ciascun bambino partecipante. Di questa cifra sono da intendersi

quota parte € 20,00 quali costi per la sicurezza. L'esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell'art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporti finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IT69Q0616037722000008725C00 e che lui stesso è abilitato a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione.

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'esperto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto, che prevede spettacoli teatrali nelle scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituto, decorre dalla data odierna scade in data 31/12/2017. Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del sig. Marco Giunti.

Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

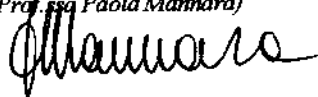
Ai sensi dell'art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi.

Art. 11 – ONERI FISCALI

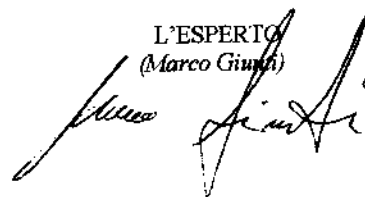
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente.

Campi Bisenzio, Prot. n. 1175 / B15 del 24.2.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Mammara)




L'ESPERTO
(Marco Giunti)



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausola di cui ai punti 5, 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate

L'ESPERTO
(Marco Giunti)

